



COMUNE DI CARRE'



COMUNE DI CHIUPPANO

UFFICIO TECNICO ASSOCIATO

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

36010 CARRE' (VI) - PIAZZA IV NOVEMBRE 5

Tel. 0445 - 892375

**SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI ELEVATORI DEGLI
STABILI COMUNALI DI CARRE' (VI)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE	2
Art. 1 - PREMESSA	3
Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. 3 - TERMINOLOGIA	3
Art. 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
Art. 5 - DURATA DELL'APPALTO.....	6
Art. 6 - AMMONTARE DELL'APPALTO	6
Art. 7 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO	8
Art. 8 - RUOLI E COMPETENZE - CONTRATTO	8
Art. 9 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI	9
Art. 10 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E CAMBIO GESTIONE	9
Art. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	10
Art. 12 - CONDUZIONE DEL SERVIZIO.....	11
Art. 13 - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA - CONTROLLI PERIODICI.....	11
Art. 14 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15
Art. 15 - PRONTO INTERVENTO.....	17
Art. 16 - TEMPI PER L'ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI.....	19
Art. 17 - MANOVRE DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI	19
Art. 18 - ATTREZZATURA E MATERIALI DI CONSUMO.....	20
Art. 19 - SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA	20
Art. 20 - RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE	21
Art. 21 - ONERI A CARICO DEL COMUNE.....	22
Art. 22 - NORME RELATIVE AL PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ	22
Art. 23 - NORME DI SICUREZZA	22
Art. 24 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	23
Art. 25 - RISERVATEZZA	23
Art. 26 - GARANZIA SUGLI INTERVENTI.....	24
Art. 27 - CONTROLLI	24
Art. 28 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	24
Art. 29 - PENALI.....	25
Art. 30 - DANNI	25
Art. 31 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.....	26
Art. 32 - POLIZZA ASSICURATIVA	26
Art. 33 - SUBAPPALTO	29
Art. 34 - COMUNICAZIONI	33
Art. 35 - COMPETENZA GIUDIZIARIA	33
Art. 36 - ELENCO ALLEGATI	33

Art. 1 - PREMESSA

Le condizioni inserite nel presente documento integrano e modificano quelle previste dal bando “Servizi agli Impianti (Manutenzione e riparazione degli impianti elevatori)” sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP s.p.a., all’interno di una procedura di “Trattativa Diretta” (TD).

Per quanto non previsto negli articoli a seguire ci si riferisca alla documentazione per l’abilitazione al bando menzionato, in particolare ai seguenti elaborati disponibili sul sito istituzionale di Consip

s.p.a. www.acquistinretepa.it :

- nel Capitolato d’Oneri per l’abilitazione degli Operatori Economici al Bando Servizi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 36 c. 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i.;
- nelle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI;
- nell’All. 18 al Capitolato d’Oneri “Servizi” per L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “Servizi agli Impianti - manutenzione e riparazione”;

In caso di difformità tra prescrizioni riguardanti il medesimo tema, con la presentazione dell’offerta si intenderanno accettate come prevalenti quelle inserite nel presente Capitolato in quanto specifiche e di dettaglio in riferimento al servizio in affidamento.

Art. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto tutte le prestazioni connesse al servizio di assistenza e manutenzione completa degli **impianti elevatori** (ascensori e piattaforme elevatrici), installati presso gli edifici comunali di proprietà del comune di Carrè (VI), di seguito indicato per brevità “Comune”.

Smart CIG: **Z82355E536**

Le procedure di espletamento del servizio previste dal presente documento sono dettate dalla necessità di gestire in maniera corretta le prescrizioni normative e a garanzia della piena efficienza e affidabilità di tutti gli impianti elevatori e di quant’altro risulta necessario per la normativa in materia.

Gli impianti oggetto del servizio di cui al presente Capitolato sono costituiti da ascensori ed altri impianti assimilabili a questi ultimi come piattaforme elevatrici, elencati negli **Allegati 1-2-3-4-5-6 (ascensori e piattaforme elevatrici)**.

Il Comune si riserva la facoltà di apportare qualsiasi variazione sia in aumento sia in diminuzione al numero degli impianti oggetto del presente appalto, in relazione ad esigenze di attivazione o di dismissione delle apparecchiature, secondo quanto descritto al successivo art. 7 “Variazione delle prestazioni dell’appalto”.

Le prestazioni richieste dal presente servizio possono riassumersi come di seguito, salvo le più precise indicazioni contenute nei successivi articoli, o delle prescrizioni di volta in volta impartite dal Comune:

- 1. Manutenzione Ordinaria Preventiva** (programmata) comprendente:
 - Servizio di controllo periodico
 - Servizio di assistenza ai tecnici
- 2. Reperibilità e pronto intervento**
- 3. Manutenzione straordinaria riparativa**
- 4. Manutenzione straordinaria sostitutiva**

Art. 3 - TERMINOLOGIA

Ascensore: apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose, se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno.

Piattaforma elevatrice (detta anche **miniascensore** o **minielevatore**): apparecchio a motore, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con altezza di caduta superiore a 2 metri, destinata al trasporto di persone disabili.

Manutenzione ordinaria: esecuzione delle operazioni specificatamente previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, dalle norme di buona tecnica e dai regolamenti vigenti, che possono essere effettuati in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo degli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente.

Manutenzione straordinaria: interventi atti a ricondurre le condizioni dei componenti edilizi ed il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto od in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazione, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti edilizie e degli impianti e nello specifico:

- **Manutenzione straordinaria riparativa:** interventi di cui sopra ritenuti a totale carico dell'Assuntore e ricompresi all'interno del canone offerto dallo stesso per i servizi e le prestazioni di cui al presente capitolato, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, in quanto interventi la cui entità complessiva (costo manodopera + materiali d'uso/ricambi) non supera il valore di Euro 60,00 (IVA esclusa);

- **Manutenzione straordinaria sostitutiva:** interventi di cui sopra riconosciuti all'Assuntore, con le modalità previste dagli specifici articoli del Capitolato Speciale di Appalto, sulla base degli Elenchi Prezzi Unitari di riferimento per il Capitolato Speciale di Appalto stesso, assoggettati allo sconto offerto dall'Assuntore in sede di offerta.

Art. 4 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, la Ditta Appaltatrice è soggetta all'osservanza e al rispetto delle norme del presente Capitolato e del Contratto, nonché di tutta la legislazione vigente in materia di impianti elevatori o comunque attinente allo svolgimento del servizio, anche se non espressamente citata, e di tutte le normative che saranno emanate nel corso del Contratto aventi con esso pertinenza.

Si richiamano in particolar modo, senza escludere altre normative applicabili qui non citate:

- D.M. 23 luglio 2009 - "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE";

- Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori - "Direttiva Ascensori";

- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 - "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio", da ultimo aggiornato con il D.P.R. nr. 23 del 10 gennaio 2017;

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";

- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo, del 17 maggio 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE - "Direttiva Macchine";

- norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici";
- norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici";
- norma UNI EN 81/3 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Montacarichi elettrici e idraulici";
- norma UNI 10411/1 - "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti";
- norma UNI 10411/2 - "Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti";
- norma UNI EN 13015 - "Manutenzione degli ascensori e scale mobili";
- norma UNI EN 81-80 - "Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci";
- norma UNI EN 81.70 - "accessibilità per disabili";
- D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici" per le parti ancora applicabili;
- D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l'esecuzione della L. 24-10-1942, n.1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate;
- D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato" per le parti ancora applicabili;
- D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
- D.M. 14 giugno 1987 - n. 246 - "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente Capitolato;
- D.M. 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- D.M. 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 - "Regolamento recante attuazione della direttiva n.90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili;
- Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili";
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46/90 - "Norme per la sicurezza degli impianti" per le parti ancora applicabili;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - "Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- D.M. 16 gennaio 2006 - "Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per

passaggeri e degli ascensori per merci esistenti: UNI EN 81-80";

- D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 - "Attuazione art. 1 della legge n. 123 del 03/08/2007 in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Testo Unico sulla Sicurezza) e seguenti modificazioni;

- prescrizioni e raccomandazioni del locale comando dei Vigili del Fuoco;

- prescrizioni e raccomandazioni dell'Ente erogatore dell'Energia Elettrica;

- prescrizioni e raccomandazioni della competente ASL e INAIL ex ISPESL;

- prescrizioni e raccomandazioni dell'Organismo di Certificazione Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99.

Ogni normativa richiamata si intende aggiornata con eventuali successive integrazioni e modifiche. L'elenco sopra riportato è a titolo indicativo e non esaustivo. La Ditta Appaltatrice è quindi tenuta ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente al momento dell'effettuazione delle prestazioni per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.

Costituisce specifica responsabilità della Ditta Appaltatrice la rilevazione in sede di controllo di ogni eventuale situazione di difformità rispetto alle prescrizioni normative, che dovrà essere immediatamente segnalata al Comune.

Art. 5 - DURATA DELL'APPALTO

Il presente servizio verrà affidato **fino al 31/03/2023** dalla data di consegna degli impianti. In ragione dei tempi di appalto si stima pertanto che avrà durata di **mesi 12** (dodici).

Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nella documentazione in precedenza elencata. **È vietato il rinnovo tacito del Contratto.**

Compatibilmente con il rispetto del Codice degli Appalti, il comune di Carrè si riserva la facoltà di rinnovare il contratto sino al 31/03/2025 allo stesso ribasso percentuale pattuito. In tal caso il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto delle stesse condizioni in precedenza citate.

Art. 6 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare del presente appalto è costituito da una quota fissa mensile necessaria per il servizio di manutenzione ordinaria preventiva, di reperibilità, di pronto intervento e di manutenzione straordinaria riparativa di cui all'art. 2 punti 1) 2) e 3).

Per il servizio di **manutenzione ordinaria preventiva, pronto intervento e reperibilità e di manutenzione straordinaria riparativa**, è prevista una quota fissa come risultante dai **Computi Metrici** (All. 1-2-3-4-5-6 al presente Capitolato), quota in cui sono comprese tutte le prestazioni di manodopera e assistenza, le forniture di materiali ed i noleggi di macchinari atti alla loro messa in opera nonché tutti gli oneri accessori per eseguire tutte le opere costitutive del servizio.

L'importo fisso da corrispondere alla Ditta Appaltatrice, di seguito chiamato "**canone trimestrale**", è quindi dato dalla somma delle singole quote **mensili** di manutenzione di ogni impianto.

Art. 7 - VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTO

Nel corso del Contratto, il Comune ha la possibilità di variare in più o in meno la consistenza numerica degli impianti elevatori, inserendo o togliendo uno o più apparecchi dall'elenco di quelli in manutenzione, in base alle necessità che dovessero sopraggiungere nel periodo della durata dell'appalto.

In questo caso si procederà quindi al ricalcolo del canone complessivo, in relazione all'aumento o alla diminuzione del numero degli impianti.

Nel caso il Comune ritenga, in qualsiasi momento, di escludere qualcuno degli impianti

dall'elenco di quelli nel Contratto di manutenzione, per ragioni legate alla dismissione o alla sospensione temporanea, il canone relativo allo specifico impianto verrà corrisposto per i soli mesi in cui l'impianto è stato attivo, ed esso non sarà più dovuto dal mese successivo a quello del fermo dell'impianto.

Nel caso di installazione e messa in esercizio di nuovi impianti elevatori, è comunque facoltà del Comune assegnare o meno alla Ditta Appaltatrice la manutenzione di tali nuove apparecchiature. Sarà richiesto alla Ditta Appaltatrice di presentare una proposta di canone di manutenzione mensile per il nuovo impianto, da intendersi comprensivo di tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente Capitolato e quindi paritetico, come servizio, agli impianti già in manutenzione. Il canone proposto per il nuovo impianto deve essere economicamente allineato ai canoni in essere per impianti simili già ricompresi nella manutenzione.

Sarà a discrezione del Comune accettare o meno il canone proposto, o pattuirne uno diverso.

Il canone spettante per il nuovo impianto verrà corrisposto a partire dal mese successivo a quello della consegna.

Gli elevatori in cui sia attiva una manutenzione in scadenza con altra ditta saranno inclusi nell'appalto solamente a partire dalla data di scadenza della stessa.

Art. 8 - RUOLI E COMPETENZE - CONTRATTO

Il Servizio verrà affidato mediante gli strumenti del Mercato elettronico della pubblica amministrazione messi a disposizione da Consip s.p.a..

La stipula del contratto con il Comune di Carrè avverrà con le modalità previste dal MEPA della piattaforma del Mercato Elettronico CONSIP.

Tutte le spese relative a tale procedura saranno poste a carico dell'affidatario del servizio, cui sarà richiesta anche la sottoscrizione per accettazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Di seguito sono precisati i ruoli e le competenze spettanti ad ogni figura presente nell'appalto.

Comune

In qualità di proprietaria e/o gestore di legge di tutti gli impianti elevatori oggetto dell'appalto installati negli edifici, provvede alla stipula del contratto di manutenzione completa, individuando nel presente Capitolato le modalità e la tempistica per l'esecuzione del servizio in oggetto. È responsabile di verificare il regolare svolgimento delle attività di manutenzione e prendere decisioni in materia di strategie operative e provvederà alla liquidazione delle competenze spettanti alla Ditta Appaltatrice.

Ditta Appaltatrice

La Ditta Appaltatrice è responsabile del servizio oggetto dell'appalto, e provvederà all'esecuzione di tutte le verifiche, i controlli e la manutenzione previsti nel Contratto, come descritti nel presente Capitolato, e comunque secondo le normative vigenti e i libretti di uso e manutenzione degli impianti installati, garantendo anche idonea assistenza, rapportandosi se necessario direttamente con il Dirigente Scolastico o con altra persona opportunamente da lui delegata. Dovrà inoltre aver cura di mantenere costantemente aggiornato il registro di manutenzione e il libretto di impianto come prescritto nel presente Capitolato.

La sottoscrizione del Contratto da parte della Ditta Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte quelle norme vigenti e di loro incondizionata accettazione.

Art. 9 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La consegna degli impianti potrà avvenire in qualunque momento a partire dalla data della determinazione di aggiudicazione definitiva.

La Ditta Appaltatrice dovrà effettuare un sopralluogo a propria cura e spese per prendere visione

degli impianti elevatori oggetto del servizio, verificarne lo stato di conservazione e la piena funzionalità, e redigere apposito verbale da trasmettere al Comune. Qualora si evidenzino difetti o problemi oppure risultassero non funzionanti, ciò dovrà risultare nel predetto verbale.

Tale procedura dovrà essere applicata anche ad ogni consegna di un nuovo impianto che dovesse verificarsi nel corso del Contratto.

Durante il suddetto sopralluogo la Ditta Appaltatrice dovrà inoltre appurare la conformità degli impianti a tutte le normative vigenti al momento della verifica stessa e indicare sul verbale, impianto per impianto, tutte le eventuali carenze riscontrate, riportando per ogni difformità riscontrata il riferimento normativo e l'indicazione dei tempi di legge consentiti per l'eliminazione della difformità stessa. Sarà cura ed onere della ditta affidataria verificare quali interventi siano ancora necessari in relazione alle risultanze delle ultime verifiche periodiche effettuate dell'ente di controllo.

Il Comune potrà valutare l'opportunità di instaurare una negoziazione ai fini dell'eliminazione delle anomalie segnalate. A questo scopo la Ditta Appaltatrice potrà presentare un preventivo economico, diviso per ogni impianto, relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le difformità riscontrate. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il Comune, ma sarà esclusivamente di ausilio a quest'ultima per pianificare le opere di adeguamento degli impianti. Gli interventi in preventivo, in quanto ricadenti nella manutenzione straordinaria sostitutiva, potranno essere quindi affidati alla Ditta Appaltatrice, anche parzialmente e/o in tempi diversi, esclusivamente ed a insindacabile giudizio del Comune che emetterà apposito buono d'ordine.

Lo stesso procedimento dovrà essere seguito anche qualora nel periodo della durata del Contratto entrasse in vigore una nuova norma relativa agli impianti oggetto dell'appalto.

Art. 10 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E CAMBIO GESTIONE

Alla scadenza del Contratto gli impianti dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di funzionamento, salvo particolari situazioni che dovranno risultare in apposito verbale di riconsegna impianti redatto a cura della Ditta Appaltatrice. Le parti per le quali sia intervenuta la sostituzione, alla riconsegna degli impianti dovranno essere in normali condizioni d'uso, tenuto conto del periodo di funzionamento e della messa in opera a nuovo.

In fase di rinnovo di gara d'appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà mettere a disposizione il personale per le dovute spiegazioni e operazioni necessarie a far sì che l'impresa subentrante sia in grado di condurre gli impianti senza creare disagi o guasti inopportuni.

Qualora risultassero deficienze, mancanze od altro dovute ad inadempienze degli impegni assunti dalla Ditta Appaltatrice, il Comune provvederà a far eseguire tutti i ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare o sulle garanzie di contratto, ove questo non provveda direttamente nei termini che saranno imposti.

Art. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appalto in parola si configura come una prestazione di servizi e come tale è disciplinata dai competenti articoli del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e dai relativi provvedimenti applicativi compreso il Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore.

La Ditta Appaltatrice dovrà assicurare il servizio con le modalità, i termini e tutte le condizioni aggiuntive, stabilite dal presente Capitolato Speciale.

Dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto la pronta disponibilità di una adeguata struttura operativa, con personale dipendente in numero sufficiente ed in possesso delle adeguate qualifiche, dotata della necessaria attrezzatura, mezzi di trasporto e quant'altro occorrente per far fronte agli interventi richiesti, anche in casi di contemporaneità di richiesta.

All'atto della firma del Contratto la Ditta Appaltatrice dovrà comunicare, con nota scritta, quanto di seguito indicato:

- indirizzo della sede operativa dotata di un'adeguata struttura di coordinamento per la gestione delle attività tecniche, amministrative e di magazzino inerenti il presente appalto, ubicata ad una distanza massima di 50 Km da Carrè o comunque tale da consentire gli interventi entro il tempo previsto;
- uno o più numeri telefonici, di **reperibilità e pronto intervento** attivi 24 ore su 24, cui segnalare le eventuali richieste di intervento;
- il/i nominativo/i del/dei responsabile/i della struttura sopra citata ai quali rivolgersi in via ordinaria e nei casi di urgenza;
- elenco nominativo degli operai e/o tecnici della ditta che saranno adibiti all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, come specificato al successivo art. "Norme relative al personale addetto all'attività".

La Ditta Appaltatrice, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, deve attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, eseguendo le attività necessarie secondo modalità, termini e condizioni ivi stabilite o comunicati dal Comune.

Tutti gli interventi necessari per il corretto svolgimento del servizio dovranno essere effettuati a regola d'arte, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali od europei o, in loro assenza, delle istruzioni fornite dalla casa costruttrice e/o dall'installatore. Dovranno essere eseguiti da personale idoneo ed abilitato, patentato secondo la norma e in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La Ditta Appaltatrice deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato ed in generale di marche/costruzione diverse; non varrà a discarico di tale obbligo l'essere costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca.

Al fine di garantire un regolare servizio di manutenzione la Ditta Appaltatrice deve essere sempre in grado di avere la disponibilità dei materiali onde arrivare in ogni momento a sostituire qualsiasi componente per tutti gli impianti senza alcun ritardo, ripristinando così immediatamente il regolare funzionamento dell'impianto. Non sono ammessi ritardi e periodi di attesa per l'installazione di componenti e pezzi di ricambio.

La Ditta Appaltatrice deve disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le caratteristiche originali degli impianti elevatori e si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli elevatori. Deve inoltre possedere ogni accessorio, attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, necessario per svolgere adeguatamente il servizio.

Tutte le operazioni manutentive e le riparazioni dovranno essere di massima effettuate sul posto mediante l'ausilio di officina mobile, salvo che ciò non possa avvenire per deficienza di mezzi o per altri fondati motivi di ordine tecnico ed economico, nel qual caso il Comune autorizzerà la Ditta Appaltatrice ad asportare i meccanismi da riparare fissando il termine massimo di consegna. Sicurezza e caratteristiche tecniche degli impianti dovranno essere mantenute almeno allo stesso livello dello stato esistente al momento della sottoscrizione del Contratto di cui al presente Capitolato e per tutta la durata dello stesso.

Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni citate o di altre, per legge comunque necessarie, la Ditta Appaltatrice dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per il Comune.

Per le opere, lavori o predisposizioni di specializzazione edile e di altri impianti tecnologici non facenti parte delle competenze della Ditta Appaltatrice, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze dimensionali o funzionali di eventuali impianti oggetto dell'appalto, è fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di render note tempestivamente al Comune le anzidette esigenze, onde lo stesso Comune possa disporre di conseguenza.

Art. 12 - CONDUZIONE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni del servizio oggetto dell'appalto, dovranno essere eseguite rispettando tutte le procedure e le specifiche tecniche descritte nel presente articolo e nei seguenti.

La Ditta Appaltatrice dovrà svolgere le operazioni di **manutenzione ordinaria preventiva (servizio di controllo periodico)**, in maniera autonoma e pianificata, con la periodicità necessaria concordata con il Comune e da questo preventivamente approvata, in modo da garantire la perfetta efficienza, affidabilità, e sicurezza degli impianti elevatori degli edifici interessati.

Per gli interventi di **manutenzione straordinaria riparativa** dovrà essere garantito il **servizio di reperibilità e pronto intervento** tramite presidio telefonico per la ricezione della richiesta di intervento, e la reperibilità dei propri tecnici in grado di intervenire tempestivamente.

La reperibilità e l'intervento del personale si intendono compresi nel canone annuo e non comportano quindi la corresponsione di alcun diritto di chiamata. Nessuna motivazione potrà essere addotta per sospendere la reperibilità e la pronta disponibilità, che devono essere garantite anche in caso di scioperi generali, di categoria o aziendali.

Le attività di **manutenzione straordinaria sostitutiva** dovranno invece, in ogni caso, essere effettuate solo su autorizzazione scritta del Comune dal competente Servizio a seguito di presentazione di preventivo di spesa.

Dovrà inoltre essere garantito il **servizio di assistenza ai tecnici** ogniqualvolta sia necessario o richiesto dal Comune sia per i propri tecnici, sia per quelli dei vari enti preposti ai controlli (Vigili del Fuoco, IspeSl, Asl, ecc...), e in modo particolare per quelli dell'Organismo di Certificazione Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99 e delle verifiche straordinarie ai sensi del D.M. 23 luglio 2009 - "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE". Tale servizio si intende compreso nella manutenzione ordinaria e pertanto integralmente remunerato con l'importo del canone annuo.

Durante lo svolgimento di qualsiasi intervento dovrà essere esposto in evidenza un cartello di "fuori servizio" che avvisi gli utenti della momentanea sospensione dell'impianto per manutenzione. Al termine della manutenzione, dovranno essere eseguite alcune prove verificando il corretto funzionamento dell'elevatore. Le condizioni di fermo e di ripristino in esercizio dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune.

Art. 13 - MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA - CONTROLLI PERIODICI

Per "manutenzione ordinaria preventiva", si intende l'insieme degli interventi finalizzati ad assicurare la continua e completa efficienza, affidabilità e sicurezza degli impianti, volti a ridurre il normale degrado d'uso e diminuire la probabilità di guasto, mediante riparazione o sostituzione di elementi e parti di impianti deteriorati o usurati, e l'effettuazione di un programma di controlli periodici ad intervalli predeterminati.

Il servizio dovrà essere svolto attraverso visite di controllo con frequenza di almeno **una visita a trimestre**, durante le quali la Ditta Appaltatrice dovrà eseguire tutte le operazioni di controllo e manutenzione stabilite dal presente articolo e quant'altro necessario per il regolare funzionamento dell'impianto, nonché le verifiche previste ai sensi del D.P.R. 162/99, con le periodicità ivi definite. La Ditta Appaltatrice, entro il primo mese di aggiudicazione dell'appalto, dovrà presentare al Comune un calendario dei controlli periodici per ogni impianto elevatore, specificando il tipo e la frequenza delle operazioni, in base alle prescrizioni del presente articolo. Il Comune si riserva la possibilità di intervenire anche con specifiche indicazioni sui lavori da compiere e di presiedere alle operazioni sui singoli impianti, o di richiedere, per particolari esigenze, un anticipo o un posticipo delle operazioni programmate con un preavviso di almeno 15gg.

La Ditta Appaltatrice dovrà poi comunicare al Comune, con un anticipo di 15 gg., la data del

singolo intervento, in modo che ella possa avvertire il personale degli ambienti di lavoro interessato. In caso di impossibilità della Ditta Appaltatrice di rispettare il suddetto calendario, essa dovrà avvertire tempestivamente il Comune al fine di concordare una nuova data.

Durante le visite di controllo, da eseguirsi con le modalità riportate nel DUVRI, la Ditta Appaltatrice provvederà, a titolo indicativo e non esaustivo, ad effettuare:

- un controllo generale dell'elevatore, stando in cabina per verificare il regolare funzionamento dello stesso, osservando gli avviamenti e gli arresti, il funzionamento e la rumorosità delle porte interne ed esterne;
- un'ispezione di tutto l'equipaggiamento installato nel locale macchina con la cabina ferma ed in marcia;
- il controllo dello stato di efficienza di tutte le apparecchiature meccaniche, idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche installate nelle sale macchine quali: argano, viti senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, pulegge, bobine del freno elettromagnetico, limitatore di velocità, avvolgimenti statorici e rotorici delle macchine elettriche, collettori, raddrizzatori, apparecchiature oleodinamiche per gli impianti a pistone;
- la verifica dello stato di efficienza degli interruttori automatici, dei contattori, dei fusibili, del grado di isolamento;
- il controllo dello stato di integrità delle parti murarie e basamenti di appoggio connessi all'integrità conservativa degli impianti;
- la verifica nei vani corsa dello stato delle guide e dei bordiglioni, funi di trazione affinché il prescritto coefficiente di sicurezza risulti invariato, funi di compensazione e quelle del limitatore di velocità con le relative apparecchiature per l'arresto di cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità, carrucole di rinvio, cilindri e pistoni negli impianti oleodinamici;
- la verifica di possibile presenza di acque infiltrate nelle fosse degli elevatori ed eventuale loro prosciugamento;
- il controllo ai piani dello stato delle bottoniere, delle segnalazioni luminose degli interruttori elettrici, della sospensione delle porte, serrature, chiudiporta, invertitori di corsa, contatti di livellamento, porte di piano, meccanismi di blocco delle porte automatiche, scorrimento delle stesse, dispositivi per l'azionamento ed il controllo della chiusura ed apertura delle stesse, serrature e controserrature, dispositivi di richiusura automatica;
- la verifica nelle cabine delle bottoniere, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, chiudiporte automatici, contatti delle porte, gli apparecchi di sicurezza, i pattini, le sospensioni delle porte, i citofoni, i corpi illuminanti, l'integrità dei pavimenti, dei rivestimenti interni di cabina e la intelaiatura portante della stessa;
- la verifica dell'impianto di segnalazione sonora di allarme, del sistema di richiesta aiuto al centro assistenza, del combinatore GSM dove presente.

I sopracitati controlli e verifiche dovranno effettuarsi con le seguenti periodicità:

a) Controlli Trimestrali

- grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti;
- funzionalità dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti;
- segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;
- illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine;
- sistema di comunicazione bidirezionale cabina-call center;
- impianti allarme;

- bottoni e bottoniere di cabina e di piano;
- adeguato livellamento al piano;
- relè necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e sicurezza;
- combinatori telefonici presenti nelle cabine passeggeri degli impianti;
- rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a corredo;
- integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa;
- verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche, controllo velocità di apertura e chiusura delle porte;
- componenti per quadri di manovra: salvamotore magnetotermico, interruttori magnetotermici e differenziali, alimentazione del circuito di allarme con batteria tampone, relè di qualsiasi tipo, teleruttori, gruppo teleinvertori salita-discesa (S/D), trasformatore monofase e/o trifase e relativi collegamenti, valvola automatica manovra o luce, gruppo ritardatore, raddrizzatore di corrente, selettore elettrico di manovra;
- gruppo motore-argano-freno, pulegge di rinvio, regolatore velocità argano, coppia vite senza fine-ruota elicoidale, bronzine, puleggia di trazione, cuscinetto reggispinta, gruppo freno, m elettromagnete del freno, bobina dell'elettromagnete, ganasce del freno, ferodi, molle e tiranti freno, motore aprifreno, bronzine motore, motore compreso adattamento al semigiunto e al basamento, controllo e rabbocco livello olio coppa dell'argano;
- apparecchiature elettromeccaniche del vano corsa e porte di piano: linee elettriche fisse del vano corsa (commutatori, bottoniere, serrature, allarme, ecc...), linea elettrica luce vano corsa, sistema citofonico, apparecchio telefonico di emergenza in cabina, pattini del contrappeso, serbatoio olio per ingrassaggio guide, serratura e contro serratura, apertura e chiusura porte di piano, fissaggio pannelli porte di piano, bobina di sgancio esterna sottovetro, bottoniera di piano, ammortizzatore a molla sotto il contrappeso;
- apparecchiature elettromeccaniche del locale macchina: tutte le linee elettriche complete nel locale macchina, dall'interruttore generale al quadro di manovra, linee di forza motrice, linee freno, impianto di illuminazione, linee di terra, porta locale, cassetta porta-chiavi esterna;
- controllo delle funi di trazione e sollevamento, usure, fili rotti e attacchi;
- cabina: rivestimento cabina, ante cabina, maniglie porte, cerniere porte, fondo di cabina, tappeto o pavimento cabina, specchiature cabina (vetro, specchio o altro), elettromagnete con relativo pattino retrattile, bottoniera di cabina, operatore porte automatico completo di sospensione, fotocellule per interdizione chiusura porte con relativa linea elettrica, pattini di scorrimento con relativi supporti, gruppo paracadute, illuminazione di emergenza, targhette: identificazione impianto, dati impianto, dati e contatti manutentore, segnaletica per emergenza, segnaletica informativa;
- centraline oleodinamiche e componenti elettromeccaniche: elettrovalvole con relativi collegamenti e accessori, termostato olio, termostato resistenza scaldia olio, guarnizione pistone, funi, olio centralina con relativo rabbocco, centralina ascensore, gruppo motore pompa, valvole varie, manometri, termostati, controllo perdite olio dei pistoni idraulici;
- dispositivo automatico ritorno al piano: dispositivo elettronico con ritorno al piano e apertura porte in caso di emergenza, batterie tampone, caricabatteria e centralina.
- pulizia, lavaggio con idonei prodotti e lubrificazione dei binari di scorrimento delle porte di cabina e di piano, controllando che queste scorrano liberamente.

b) Controlli Semestrali

- simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto;
- verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici;

-
- verifica dei collettori elettrici;
 - verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica;
 - verifica dell'efficienza dei collegamenti verso terra;
 - verifica della velocità di esercizio dell'impianto e sua variazione;
 - ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso;
 - basamenti ed opere murarie;
 - verifica schemi, cartelli e dispositivi antinfortunistici;
 - pulizia del tetto di cabina, della fossa, del locale macchina;
 - pulizia, disinfestazione e igienizzazione della fossa ascensore e locale macchina.
 - ogni altra verifica semestrale dell'impianto elevatore ai sensi dell' art. 15 del D.P.R. 162/99 eventualmente non già eseguita.

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad effettuare autonomamente, in quanto interamente compreso nel canone annuo, ogni intervento di manutenzione straordinaria riparativa riscontrato necessario durante i controlli, forniture comprese.

Dovrà essere riparato o sostituito ogni componente e materiale danneggiato o malfunzionante e quant'altro necessario al mantenimento della buona conservazione e alla garanzia della piena efficienza degli impianti di qualunque tipologia nelle sue caratteristiche funzionali e nel rispetto di tutti i vincoli di legge e normative vigenti.

Al termine di ogni visita dovrà essere redatto in forma chiara e leggibile un “**rapporto di visita**”, firmato dal tecnico manutentore, sottoscritto da un referente dell'immobile in cui avviene la manutenzione, ed inviato al Comune, allo scopo di attestare il regolare svolgimento delle visite di controllo.

Nel rapporto di visita dovrà essere annotato:

- data e ora della visita;
- luogo (specifica edificio e indirizzo)
- dati impianto (n. fabbricazione e matricola se presente);
- nominativo del tecnico manutentore;
- operazioni effettuate;
- descrizione dettagliata eventuali interventi di manutenzione eseguiti e/o elementi sostituiti;
- eventuali comunicazioni o osservazioni ritenute necessarie.

Tale rapporto dovrà essere sempre riportato, o conservato in copia, anche sull'apposito “registro di manutenzione”, come descritto nel presente Capitolato.

Nel corso dei controlli obbligatori prescritti all'art. 15 del D.P.R. 162/99, per gli impianti ricadenti in tale normativa dovrà essere aggiornato anche il “libretto di impianto”, con le indicazioni specificate del D.P.R. suddetto.

La Ditta Appaltatrice dovrà garantire inoltre l'**assistenza ai tecnici dell'Organismo di Certificazione Notificato** incaricato delle verifiche ai sensi del D.P.R. 162/99, sia per quelle periodiche biennali che per quelle straordinarie che dovessero rendersi necessarie, con la presenza e l'eventuale opera di personale qualificato allo scopo di effettuare tutte le prove, le manovre e le misurazioni richieste. La Ditta Appaltatrice è quindi tenuta ad eseguire sull'impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica per l'esecuzione della stessa. Nel caso l'Ente Verificatore emettesse verbale con esito positivo ma con prescrizioni, la Ditta Appaltatrice dovrà attivarsi per risolvere, a suo completo carico, le problematiche emerse entro i tempi stabiliti con il Comune, escluso gli adeguamenti a norma di legge che rientrano nella manutenzione straordinaria sostitutiva.

Se invece l'Ente Verificatore emetterà verbale con esito negativo e divieto all'uso dell'impianto,

la Ditta Appaltatrice sarà soggetta, oltre al pagamento di una penale come prescritto nel relativo articolo del presente Capitolato, anche alla realizzazione dei lavori necessari all'ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento e al pagamento del corrispettivo dovuto all'Ente Verificatore per la relativa visita straordinaria. Ciò non verrà applicato nel caso in cui il divieto all'uso dell'impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non ancora autorizzati dal Comune ma di cui la Ditta Appaltatrice ha provveduto a presentare preventivo di spesa.

Tutte le suddette prestazioni si intendono comprese e pertanto integralmente remunerate con l'importo del canone annuo. Rimane escluso il solo corrispettivo dovuto all'Organismo di Certificazione Notificato, che sarà a carico del Comune.

Art. 14 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per manutenzione straordinaria si intendono gli interventi atti a ricondurre le strutture ed i relativi impianti alle condizioni previste dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti.

La finalità della manutenzione straordinaria è ripristinare e garantire nel tempo il livello tecnologico dell'impianto al fine di assicurare le condizioni contrattuali, il risparmio energetico, il rispetto delle normative di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente.

In linea generale, ai fini del riconoscimento economico all'Assuntore delle prestazioni di manutenzione straordinaria, per quest'ultima si individuano le seguenti due categorie:

- Manutenzione straordinaria riparativa;
- Manutenzione straordinaria sostitutiva.

Per **manutenzione straordinaria riparativa** si intendono gli interventi di cui sopra da eseguirsi a totale carico dell'Assuntore e ricompresi all'interno del canone offerto dallo stesso per le prestazioni di cui al presente capitolato, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Si considerano interventi di manutenzione straordinaria riparativa, e quindi con oneri a totale carico dell'Assuntore, gli interventi di manutenzione straordinaria la cui entità complessiva (costo manodopera + materiali d'uso/ricambi) non supera il valore di Euro 60,00 (IVA esclusa).

Le attività di manutenzione straordinaria che esulano dalle operazioni di tipo "riparativo" sono di tipo "sostitutivo" e dovranno invece, in ogni caso, essere effettuate solo su autorizzazione scritta del Comune dal competente Servizio a seguito di presentazione di preventivo di spesa.

Sono altresì a completo carico dell'Appaltatore tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero essere causati da negligenza dello stesso nel compimento delle funzioni previste nel capitolato.

La manutenzione straordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:

- Controllo;
- Progettazione;
- Riparazione;
- Ricambi e/o sostituzioni e/o ripristini;
- Esecuzione di opere accessorie connesse;
- Revisione e verifica.

Durante il corso dell'appalto, l'Appaltatore avrà il compito di riconoscere e segnalare

tempestivamente alla Stazione Appaltante tutte quelle circostanze riguardanti gli impianti oggetto dell'appalto che richiedessero un intervento di manutenzione straordinaria causa vetustà, obsolescenza tecnologica, riduzione della funzionalità o non rispondenza a norme di Legge. Tali segnalazioni saranno accompagnate da uno studio di fattibilità di massima per la soluzione del problema prospettato, con relativa previsione economica elaborata sulla base degli Elenchi Prezzi di riferimento o dettagliata analisi dei prezzi, assoggettati al ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'Assuntore.

La Stazione Appaltante valuterà a suo insindacabile giudizio quali interventi di manutenzione straordinaria intende effettuare e affiderà l'esecuzione dei lavori mediante appositi buoni d'ordine che costituiranno unico documento valido per la fatturazione delle prestazioni.

L'Appaltatore non potrà esimersi dalla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria a lui affidati.

La Stazione Appaltante comunque si riserva la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione straordinaria al di fuori del contratto di appalto. In questo caso la Ditta Appaltatrice con la propria organizzazione dovrà comunque prestare la necessaria collaborazione e assistenza al fine di garantire la buona riuscita dell'intervento di manutenzione della ditta terza incaricata dell'intervento straordinario. La Ditta Appaltatrice non potrà rifiutarsi di accettare i lavori da lei proposti ma eseguiti da ditta terza incaricata al fine della continuazione della manutenzione dell'impianto; sarà in ogni caso effettuato un collaudo in contraddittorio con verifica delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

La Stazione Appaltante si impegna, nel caso di affidamento di lavori di manutenzione straordinaria a Terzi, ad avvertire con congruo anticipo l'Appaltatore, nonché ad avvalersi di Imprese regolarmente abilitate in base alla normativa vigente e a richiedere alla fine dei lavori il progetto e gli schemi impiantistici dei nuovi impianti, l'aggiornamento di disegni e schemi concernenti impianti preesistenti che siano stati oggetto di modifica, le autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti, i certificati di collaudo ovvero le dichiarazioni di conformità, e più in generale tutta la documentazione tecnico-amministrativa riguardante gli impianti.

Qualora venga affidato all'Appaltatore l'intervento di manutenzione straordinaria, lo stesso sarà tenuto alla presentazione di un progetto redatto e sottoscritto da tecnici abilitati ai sensi delle normative vigenti ed in relazione alla tipologia di opera progettata, con dettagliato computo metrico estimativo per l'esecuzione delle opere redatto secondo gli Elenchi Prezzi Unitari di riferimento per il Capitolato e secondo le specifiche del presente articolo.

Nella circostanza in cui un intervento di manutenzione straordinaria debba essere realizzato sugli impianti con particolare urgenza, comprovata e comunicata per iscritto dall'Appaltatore, in quanto l'anomalia impiantistica pregiudica l'erogazione di servizi vitali per l'attività degli immobili, ovvero sia tale da poter produrre gravi conseguenti danni, l'intervento stesso verrà eseguito sotto la propria responsabilità dall'Appaltatore, previo immediato avviso alla Stazione Appaltante.

Per ogni intervento eseguito sarà fornita alla Stazione Appaltante, su supporto cartaceo ed informatico, tutta la documentazione sopra richiamata.

Per tutta la durata dell'appalto sono completamente a carico dell'Assuntore tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessari sugli impianti modificati o realizzati ex-novo dalla stessa nell'ambito dei lavori di ristrutturazione, riqualificazione eseguiti dall'Assuntore nel corso dell'appalto.

L'Appaltatore non deve effettuare interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti non collaudati, tuttavia è impegnato a segnalare alla Stazione Appaltante gli interventi che si rendessero necessari. Gli interventi devono essere effettuati possibilmente in orari e periodi diversi da quelli connessi al funzionamento degli impianti.

Art. 15 - PRONTO INTERVENTO

Alcuni impianti affidati in appalto sono dotati di un sistema di comunicazione bidirezionale tra la cabina di ciascun impianto ascensore ed un centro di soccorso presidiato 24h su 24.

Allo scopo l'Appaltatore provvederà, a proprio nome ed onere (compresi anticipi, oneri contrattuali e contributi di attivazione) a volturare i contratti attualmente in essere o a fornire apposite schede GSM. Tutti gli oneri derivanti dal funzionamento del sistema, traffico telefonico incluso, saranno a totale carico dell'Appaltatore.

Collegato al sistema di allarme bidirezionale e per le richieste dovrà essere garantito un numero telefonico con operatore permanente 24h su 24 per tutti i giorni della settimana compreso i giorni festivi, per la ricezione della richiesta di intervento, inoltre dovrà essere predisposta la reperibilità dei propri tecnici in grado di far fronte alle anomalie che gli impianti oggetto dell'appalto dovessero presentare o per verificare eventuali condizioni di irregolare funzionamento.

Il numero telefonico di pronto intervento, unitamente al nominativo della Ditta Appaltatrice, dovrà essere apposto in evidenza su apposita targhetta su ogni impianto oggetto di manutenzione.

Le chiamate potranno essere inoltrate dal Comune oppure direttamente da un referente dell'immobile; in questo caso, la richiesta dovrà essere inoltrata per conoscenza anche al Comune, per le verifiche e i controlli del caso.

Il pronto intervento è disciplinato secondo la gravità del guasto, e si distingue in 3 tipologie:

- **servizio di somma urgenza**, finalizzato alla tutela dell'incolumità delle persone o dei beni, o che provoca il blocco dell'impianto con presenza all'interno di persone, indice di gravità del guasto ALTO: la Ditta Appaltatrice dovrà intervenire ENTRO 45 minuti dalla comunicazione, anche preannunciata telefonicamente, mettendo subito in sicurezza e/o eliminando la causa di possibili danneggiamenti;
- **servizio di urgenza**, per interventi su situazioni che riducono fortemente la funzionalità degli impianti interessati, indice di gravità del guasto MEDIO: la Ditta Appaltatrice dovrà intervenire ENTRO 24 ORE dalla comunicazione, per ripristinare al più presto la normale efficienza degli impianti interessati, portando a termine le operazioni nei tempi strettamente necessari;
- **servizio ordinario**, individuato secondo le esigenze e con le priorità operative stabilite dal Comune, indice di gravità del guasto BASSO: la Ditta Appaltatrice è tenuta a rispettare i tempi di esecuzione dei lavori così come richiesti dal Comune per il singolo intervento.

La Ditta Appaltatrice non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che risultino necessari per ripristinare la funzionalità dell'impianto, e dovrà provvedere autonomamente alla eliminazione di ogni anomalia o malfunzionamento, che sarà compreso nell'importo del canone annuo, salvo quanto indicato per la manutenzione straordinaria sostitutiva. Qualora non provveda, la Ditta Appaltatrice sarà soggetta a penalità come previsto nel presente Capitolato.

Eventuali guasti che comportino la fermata degli impianti per un tempo superiore a 3 ore devono essere immediatamente comunicati dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante e segnalati agli utenti degli edifici interessati mediante l'esposizione di appositi cartelli indicatori posti negli edifici, specificando il presunto tempo di fuori servizio.

Se gli interventi si configurassero come manutenzione straordinaria sostitutiva, essi sono soggetti a presentazione di preventivo, come prescritto nello specifico articolo. Anche se ricadenti nella manutenzione straordinaria, tali interventi dovranno comunque essere eseguiti nei tempi previsti nella scheda di richiesta intervento.

In ogni caso in cui l'entità del guasto si rilevasse tale da non consentire il ripristino dell'impianto nei tempi indicati, la Ditta Appaltatrice potrà concordare e ottenere un tempo maggiore per l'esecuzione dell'intervento, facendo pervenire al Comune comunicazione scritta nella quale dovranno essere riportate le motivazioni della mancata riparazione. Le motivazioni addotte

dovranno essere ritenute valide dal Comune a suo insindacabile giudizio, in caso contrario la Ditta Appaltatrice sarà passibile di penale.

Qualora fossero necessarie riparazioni da effettuarsi presso officine specializzate, i tempi di intervento verranno di volta in volta concordati con il Comune.

Alla conclusione delle operazioni di manutenzione il personale incaricato effettuerà una prova generale di funzionamento partendo da impianto fuori servizio (con verifica del tipo di segnalazione di questo stato) e continuando con la messa in esercizio, l'effettuazione di una o più manovre, la prova diretta di tutti i dispositivi di sicurezza.

Al termine di ogni intervento il tecnico incaricato dalla Ditta Appaltatrice deve compilare in forma chiara e leggibile, analogamente alle visite di controllo, un “**rapporto di manutenzione**” riportante le seguenti informazioni:

- data e ora dell'intervento;
- luogo (specifica edificio e indirizzo)
- dati impianto (n. fabbricazione e matricola se presente);
- numero progressivo dell'intervento riportato sulla scheda di richiesta intervento;
- nominativo del tecnico manutentore;
- causa del malfunzionamento, interruzione, anomalia o guasto improvviso;
- intervento di manutenzione effettuato con descrizione della prestazione o fornitura eseguita;
- eventuali comunicazioni o osservazioni ritenute necessarie, ulteriori interventi occorrenti, etc.

Il rapporto, firmato dal tecnico manutentore e sottoscritto da un referente dell'immobile come attestazione di regolare esecuzione, deve essere trasmesso al competente Servizio del Comune. Dovrà inoltre essere sempre riportato, o conservato in copia, anche sull'apposito “registro di manutenzione”, come descritto nel presente Capitolato.

Per gli impianti ricadenti nel D.P.R. 162/99, dovrà essere aggiornato anche il “libretto di impianto”, trascrivendo le informazioni prescritte all'art.15 del D.P.R. suddetto.

Il Comune potrà fissare data e modalità di un sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad accertare le cause del guasto, l'idoneità della riparazione ed il perfetto funzionamento dell'impianto. Qualora si riscontrasse una non corretta esecuzione degli interventi, il Comune notificherà le anomalie alla Ditta Appaltatrice fissando i tempi concessi per la loro eliminazione, che dovrà provvedere a propria cura e spese.

In ogni caso in cui si verificassero circostanze che impedissero la prosecuzione delle attività, il Comune avrà la facoltà di ordinarne la sospensione parziale o totale, salvo riprenderli non appena siano cessate le ragioni dell'interruzione, senza che la Ditta Appaltatrice possa pretendere speciali compensi. Il tempo di sospensione sarà conteggiato per definire l'eventuale proroga rispetto ai tempi indicati.

Art. 16 - TEMPI PER L'ESECUZIONE DEI SINGOLI INTERVENTI

La Ditta Appaltatrice dovrà condurre il servizio riducendo al minimo i casi di fermo impianto e ogni altra causa di malfunzionamento che riduca l'utilizzo degli impianti da parte degli utenti, ed eseguendo nei tempi stabiliti gli interventi previsti e/o richiesti.

L'esecuzione dei **controlli periodici** deve avvenire perentoriamente entro le scadenze previste dalla normativa vigente e dal calendario degli interventi descritto nei precedenti articoli. Le relative prestazioni di **manutenzione straordinaria riparativa** (riparazione, sostituzione, ecc...) che si dovessero evidenziare durante tali controlli, devono essere eseguite al momento del controllo stesso o comunque entro e non oltre il termine di **48 ore** dal controllo.

Gli interventi di **manutenzione straordinaria sostitutiva** richiesti tramite buono d'ordine devono essere terminati entro la scadenza riportata sullo stesso, in relazione all'indice di gravità.

Qualora gli interventi non siano eseguiti tempestivamente, correttamente e nei tempi previsti, la

Ditta Appaltatrice è tenuta al pagamento delle penali previste nel presente Capitolato.

Art. 17 - MANOVRE DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad istruire il personale identificato nei vari edifici dal Comune, al fine dell'esecuzione della "manovra a mano" in caso di emergenza su ogni impianto.

Sarà cura della Ditta Appaltatrice redigere un libretto di istruzioni contenente tutte le operazioni per eseguire correttamente la manovra di emergenza. Tale libretto dovrà essere redatto tenendo conto di tutte le disposizioni di legge e della garanzia dell'esecuzione in sicurezza delle manovre, e consegnato al personale suddetto oppure lasciato nel locale macchina.

Sarà totale responsabilità del Ditta Appaltatrice il contenuto del libretto; essa è quindi responsabile dell'indicazione del modo corretto di eseguire le manovre di emergenza in modo da tutelare l'incolumità sia delle persone eventualmente rimaste all'interno delle cabine degli impianti, sia del personale che esegue le manovre come indicato nel libretto, sia di terzi.

La Ditta Appaltatrice dovrà successivamente fornire i tecnici qualificati necessari all'istruzione del personale che verrà indicato dal Comune per l'esecuzione delle manovre di emergenza. Dovrà istituire un corso, in parte teorico sulla situazione e anomalie nel funzionamento degli ascensori, e in parte pratica con dimostrazione di come effettuare la manovra a mano di emergenza e come affrontare situazioni di pericolo per gli utenti.

Nel caso che siano necessarie modifiche al libretto la Ditta Appaltatrice, una volta aggiornato e consegnato il nuovo libretto, procederà ad un nuovo ciclo di formazione come sopra descritto.

Tutti gli oneri necessari allo studio e stampa del libretto di istruzioni per le manovre di emergenza ed al corso di formazione sono a totale carico della Ditta Appaltatrice e si intendono compresi nel canone di cui al Contratto oggetto dell'appalto.

Il servizio descritto al presente articolo si intende compreso nell'importo del canone e pertanto integralmente con esso remunerato, senza diritto a speciali compensi.

Art. 18 - ATTREZZATURA E MATERIALI DI CONSUMO

Per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto sono a totale carico della Ditta Appaltatrice tutti gli oneri relativi alla fornitura e posa in opera dei materiali e accessori necessari, in quanto compresi nel canone per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e compresi nei preventivi di spesa per gli interventi di manutenzione straordinaria. Si intendono quindi già compresi e compensati anche i costi relativi a carico, trasporto e scarico dei materiali e mezzi d'opera dai luoghi di deposito ai luoghi d'impiego, qualunque sia la distanza intercorrente e le altezze da superare, nonché quant'altro occorrente per dare le opere compiute a regola d'arte, con tutti gli oneri e spese che la Ditta Appaltatrice dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati o richiamati nel presente Capitolato Speciale.

I materiali e le apparecchiature che la Ditta Appaltatrice impiegherà dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito dalla normativa vigente, anche se non esplicitamente menzionata, e completi delle certificazioni necessarie. In ogni caso essi dovranno essere di qualità controllata e garantita, nuovi, originali e omologati, di prima scelta, esenti da difetti e imperfezioni, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione e riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione.

Salvo diverse disposizioni del Comune, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere della stessa marca e modello di quelli in essere, o del tipo consigliato dalle case costruttrici.

Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, la Ditta Appaltatrice dovrà effettuare un'accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del Comune affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Comune, la quale potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico della Ditta Appaltatrice.

Sono a carico della Ditta Appaltatrice le attrezzature necessarie, quali scale, sostegni di servizio e ponteggi rispondenti alle norme antinfortunistiche, utensili di lavoro normali e speciali di uso individuale o collettivo, le idonee apparecchiature e strumentazioni portatili di controllo e di registrazione dei dati e quant'altro necessario per eseguire le operazioni di controllo periodico degli impianti, ricerca dei guasti e di manutenzione.

Art. 19 - SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA

Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro devono essere smaltiti, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, rimanendo a suo carico l'asporto, il trasporto ed il conferimento presso impianti specializzati ed autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.

A tale riguardo la Ditta Appaltatrice dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento.

In caso di materiali recuperabili, restano a carico della Ditta Appaltatrice tutti gli oneri di rimozione, asporto, trasporto e deposito in locali indicati dal Comune.

Art. 20 - RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

L'attività di manutenzione è svolta dalla Ditta Appaltatrice sotto la propria responsabilità e con utilizzo di mezzi propri e di personale idoneo ad essa facenti capo. E' da considerarsi a totale ed esclusivo carico e spesa della Ditta Appaltatrice, dovendosi intendere interamente compensato con i corrispettivi delle opere e prestazioni in appalto, ogni onere, peso o gravame conseguente all'osservanza delle precisazioni e disposizioni del presente Capitolato Speciale e di ogni altro atto regolante il rapporto contrattuale, nonché ogni onere necessario o conseguente per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d'arte, senza pertanto esigere ulteriori compensi.

Oltre a quanto prescritto dal presente Capitolato, si intendono compresi nel prezzo del servizio, e quindi a totale ed esclusivo carico della Ditta Appaltatrice gli oneri ed obblighi di seguito indicati:

- operare nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, delle norme tecniche UNI e CEI e delle prescrizioni, istruzioni e/o raccomandazioni delle competenti autorità nazionali e locali vigenti o che eventualmente dovessero intervenire fino alla scadenza del Contratto, con particolare riferimento alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro, e ogni altra normativa in materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali, nonché alle disposizioni dirette a prevenire l'inquinamento atmosferico ed acustico ed in generale a tutelare l'ambiente;
- comunicare, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi; la Ditta Appaltatrice dovrà in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
- adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a cose o persone, durante lo svolgimento dei

lavori;

- le spese inerenti gli atti relativi all'appalto ed ogni altra tassa, imposta e sovrimposta, presente e futura (fatta unica eccezione dell'IVA).

Oltre agli oneri di cui sopra sono a carico della Ditta Appaltatrice le responsabilità ed i conseguenti oneri derivanti dalla conduzione del servizio, di seguito elencati:

- possedere i requisiti per gli impianti di cui al D.M. 37/2008, art. 1 comma 2 lettera "F" (impianti di sollevamento di persone o di cose);
- possedere attrezzature e strumentazione di controllo adeguate;
- conformarsi alle norme di manutenzione indicate dalle case costruttrici;
- assicurare le prestazioni urgenti in qualunque condizione ed in qualunque momento;
- svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quelle svolte dagli utilizzatori dell'edificio, arrecando il minimo disturbo o intralcio possibile, anche se ciò comporti l'esecuzione delle prestazioni per gradi, limitate ad alcuni ambienti e/o con sospensione durante alcune ore della giornata, od obbligando il personale della Ditta Appaltatrice a percorsi più lunghi e disagiati, secondo le indicazioni che saranno emanate dal Comune;
- mantenere sui luoghi di svolgimento dei lavori un comportamento organizzato da parte del personale dell'impresa, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell'ente committente, di chiedere l'allontanamento del personale inadempiente alle disposizioni impartite.

La Ditta Appaltatrice è in ogni momento totalmente responsabile dell'efficienza degli impianti e delle singole apparecchiature ed è tenuta a garantire la permanenza della qualità e delle caratteristiche funzionali, nel pieno rispetto di tutti i vincoli di legge, regolamenti, norme e simili. Qualora il Comune rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, o inidoneità degli interventi e prestazioni, potrà richiedere alla Ditta Appaltatrice di porre rimedio a tali inconvenienti fissandogli un termine perentorio. La Ditta Appaltatrice non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni, qualora le deficienze riscontrate fossero addebitabili a sue specifiche responsabilità.

Art. 21 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune nomina le figure previste dal D.Lgs 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010, in particolare il Responsabile unico del procedimento ed il Direttore dell'esecuzione, con cui l'Appaltatore si rapporterà per la gestione del servizio di cui al presente capitolato.

Il Comune consentirà il regolare svolgimento delle operazioni di conduzione e manutenzione permettendo, per quanto di competenza, l'accesso ai locali in cui sono installati gli impianti elevatori oggetto dell'appalto.

Sarà a carico del Comune la fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento degli attrezzi e delle apparecchiature necessarie all'esecuzione del servizio, che potrà essere prelevata dalla Ditta Appaltatrice dai punti di erogazione che saranno indicati, curandone la conservazione d'uso, adeguandosi al tipo di prese e utilizzando macchinari alimentati alle tensioni disponibili (normalmente 220V monofase).

Il Comune provvederà inoltre al pagamento del corrispettivo dovuto all'Organismo di Certificazione Notificato incaricato della verifica biennale ai sensi del D.P.R. 162/99.

Art. 22 - NORME RELATIVE AL PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Il personale impiegato dalla Ditta Appaltatrice per l'esecuzione del servizio, dovrà essere addestrato e aggiornato, in possesso del **patentino di abilitazione** ai sensi delle normative vigenti e di ogni altro requisito necessario per legge (normativa ascensori e/o impiantistica).

Dovrà inoltre essere in regola con le norme previste dalla legge e dai vigenti contratti nazionali di lavoro interessanti la categoria. Pertanto resta inteso che il Comune è sollevata da qualsiasi

responsabilità in merito.

La Ditta Appaltatrice è obbligata ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla conduzione del servizio. Dovrà provvedere a far mantenere al proprio personale un contegno improntato alla massima correttezza e disciplina durante l'espletamento del servizio.

La Ditta Appaltatrice all'atto della firma del Contratto dovrà comunicare, con nota scritta, elenco nominativo degli operai e/o tecnici della ditta che saranno adibiti all'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, indicando per ciascun operaio e/o tecnico le complete generalità, la qualifica e la posizione assicurativa all'interno dell'azienda. In caso di variazioni (licenziamento e/o nuove assunzioni), esse dovranno essere comunicate tempestivamente, fornendo il nuovo elenco completo ed aggiornato in sostituzione di quello precedente.

La Ditta Appaltatrice dovrà munire a sua cura e spese tutto il personale addetto al servizio di apposito cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità e numero di matricola del lavoratore e il nominativo della ditta.

Tutto il personale operante dovrà indossare durante l'espletamento delle sue funzioni idoneo abbigliamento da lavoro; la Ditta Appaltatrice, inoltre, dovrà mettere a disposizione, in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., tutti i dispositivi individuali di sicurezza che dovessero rendersi necessari, anche a giudizio del Comune.

Il Comune avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualunque addetto ai lavori senza l'obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze, nel caso tutto quanto sopra non fosse osservato.

Art. 23 - NORME DI SICUREZZA

Tutte le operazioni previste per l'esecuzione del servizio dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La Ditta Appaltatrice sarà tenuta ad osservare scrupolosamente per l'intera durata dell'appalto quanto disposto nel DUVRI, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Tale documento, redatto a cura del Comune, allegato al presente Capitolato, potrà essere oggetto di richieste di modifica da parte della Ditta Appaltatrice prima della stipula del Contratto.

Art. 24 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del Contratto di manutenzione è conservata presso gli uffici del Servizio competente del Comune, salvo per le parti da conservare presso gli impianti.

È a carico della Ditta Appaltatrice verificare, alla consegna degli impianti e successivamente all'inizio di ogni anno solare, la presenza e la completezza della documentazione necessaria a norma di legge da conservare presso l'impianto con particolare riferimento al libretto di impianto di cui all'art. 16 del D.P.R. 162/99. **Nei casi dove risulti mancante, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere, a sua cura e spese, all'integrazione di tutto quanto indispensabile, manuali e schemi tecnici di qualsiasi tipologia inclusi, realizzati in proprio o richiesti in duplicato alla casa costruttrice o agli Enti preposti.** Tutta la documentazione raccolta dovrà essere conservata in apposita ed idonea custodia.

La Ditta Appaltatrice dovrà aver cura dell'aggiornamento costante e della corretta tenuta del libretto di impianto ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 162/99, oltre che degli schemi tecnici e disegni relativi ai macchinari. Copia del libretto aggiornato dovrà essere consegnata ogni anno presso l'ufficio del Servizio competente del Comune, dove verrà conservata unitamente alla restante documentazione degli impianti che non vada tenuta presso gli impianti stessi.

La Ditta Appaltatrice deve verificare inoltre che all'interno delle cabine degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.P.R. 162/99 con le indicazioni previste. Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni incomplete, inesatte o difformi da quanto previsto dalla norma, la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere, entro il mese successivo alla verifica, alla fornitura e installazione di nuove targhe complete dei dati aggiornati, completi e corretti.

La Ditta Appaltatrice avrà inoltre l'obbligo di redigere a sua cura e spese un **registro di manutenzione**, distinto per ogni impianto elevatore, sul quale dovranno essere annotati in dettaglio tutti gli interventi e i controlli periodici effettuati su di esso, i guasti e le interruzioni con le indicazioni delle rispettive cause, ed ogni altra osservazione, rilievo o notizia interessante lo stato di manutenzione e di efficienza degli impianti. Il registro dovrà essere costantemente aggiornato ad ogni intervento o sopralluogo effettuato all'impianto. E' accettato anche un registro costituito dall'insieme dei singoli rapporti di visita e di controllo, come descritti nel presente Capitolato, raccolti in apposito raccoglitore idoneo alla conservazione e consultazione degli stessi.

Tale registro dovrà essere conservato nel locale macchina dell'impianto; per i servoscala o per gli impianti non dotati di locale macchina, esso sarà conservato da un referente ed in un luogo concordati con il Comune (segreterie, bidellerie o altro luogo idoneo).

Tutti gli oneri necessari all'espletamento da parte della Ditta Appaltatrice di quanto previsto nel presente articolo sono a completo suo carico e si intendono ricompresi nel canone.

Art. 25 - RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dalla Ditta Appaltatrice saranno di proprietà del Comune. Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente Contratto. La Ditta Appaltatrice da parte sua si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dal Comune assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare assicura di:

- non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta del Comune;
- limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal Contratto;
- non cedere, riprodurre o consegnare, anche provvisoriamente, ad alcuno le chiavi di impianti di pertinenza del Comune di cui potrebbe venire in possesso nel corso dei lavori.

Analogamente il Comune si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti della Ditta Appaltatrice.

Le parti regoleranno con eventuali separati accordi le rispettive attività ed i ruoli previsti per l'adeguamento ed il rispetto della D.Lgs. 196/2003, sue successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 26 - GARANZIA SUGLI INTERVENTI

I materiali sostituiti nelle operazioni di manutenzione, nonché eventuali nuove apparecchiature fornite, se non diversamente disposto da norme di legge in materia sono garantiti per 24 mesi dalla data di accettazione (autorizzazione ad emettere fattura).

Nel caso essi risultassero difettosi e non conformi alle norme vigenti al momento dell'installazione, o manifestassero guasti e imperfezioni a causa della non buona qualità dei materiali (se forniti dalla ditta stessa) o per difetto di montaggio, entro il termine prefissato, la Ditta Appaltatrice avrà l'obbligo di provvedere, a sue cura e spese, alla loro rimozione e sostituzione o riparazione.

Art. 27 - CONTROLLI

Durante il corso dell'appalto il Comune si riserva le più ampia facoltà di controllo sulla modalità di esecuzione dei lavori, nonché della corretta manutenzione degli impianti ed esecuzione degli interventi, e di tutti gli altri adempimenti previsti nel presente Capitolato Speciale, attraverso proprio personale o terzi allo scopo delegati.

Tali controlli non liberano la Ditta Appaltatrice dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto, e non possono essere invocati come causa di interferenza nel compimento del servizio.

Art. 28 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dei corrispettivi d'appalto inerenti i servizi a canone potrà essere emessa dalla Ditta Appaltatrice con **periodicità trimestrale**, per un importo pari alla somma di tre canoni mensili come risultati dall'importo a base di gara con l'applicazione del ribasso. Per gli impianti aggiunti o eliminati nel periodo sarà calcolato l'importo in base al periodo di effettiva prestazione del servizio. In merito alla **manutenzione straordinaria sostitutiva**, la fatturazione dovrà essere separata da quella della manutenzione ordinaria, ed emessa dopo la conclusione dei lavori e la loro accettazione da parte del Comune in concomitanza con la prima successiva scadenza di pagamento del canone o secondo quanto di volta in volta concordato con il Comune.

Ogni fattura emessa senza l'autorizzazione da parte del Comune o relativa da interventi non esplicitamente ordinati dalla stessa, non verrà compensata in alcun modo e sarà respinta.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture fiscali dovranno essere emesse sotto forma di fatture elettroniche, e dovranno contenere l'indicazione dell'impegno, del capitolo e dei codici di spesa indicati dal Comune di Carrè.

Nello specifico la fattura elettronica dovrà essere emessa secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fatture elettroniche" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

Il Comune di Carrè ha identificato un unico ufficio di fatturazione di cui si riportano i dati:

CODICE UNIVOCO UFFICIO da riportare nella fattura elettronica: UFX08X (ove 0=zero)

L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato denominato "Codice Amministrazione Destinataria".

Art. 29 - PENALI

La Ditta Appaltatrice dovrà adempiere a tutto quanto previsto nel presente Capitolato o richiesto del Comune. Per ogni ritardo, ove non sia imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per ogni inadempienza sarà applicata una penale di importo adeguato al disagio creato agli utenti o al Comune stesso.

In caso di ritardi nell'esecuzione di singoli **interventi non urgenti** (interventi di pronto intervento come servizio ordinario, art. 15 del Capitolato o interventi di manutenzione straordinaria richiesti dall'Amministrazione, art. 14 del Capitolato) la penale sarà pari a € **25,00** (Euro venticinque) per ogni giorno di ritardo non giustificato rispetto al termine di esecuzione come definito nel presente Capitolato.

Per ritardi o rifiuti di **intervento urgente o di somma urgenza** (art. 15 del Capitolato), verrà applicata una penale di € **100** (Euro cento) per ogni mezz'ora di mancato intervento rispetto ai tempi previsti. Al verificarsi del quarto inadempimento il Comune avrà facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. ferma restando l'applicazione delle penali.

Se l'intervento richiesto riguarda il ripristino di **impianto bloccato con passeggeri a bordo** ed esso non viene effettuato nei tempi richiesti, la Ditta Appaltatrice è passibile di una penale di € **200** (Euro duecento) per ogni mezz'ora di ritardo.

Nell'eventualità di **mancata esecuzione o ritardo senza preavviso dei controlli periodici**, verrà applicata una sanzione consistente in € **100** (Euro cento) per ogni giorno di ritardo per ogni

impianto.

In caso di **mancata assistenza** all'Ente verificatore durante le visite periodiche sarà applicata una penale di € 200 (Euro duecento) per ogni impianto.

Se in occasione della verifica periodica l'Ente verificatore emettesse un **verbale con esito negativo** e divieto all'uso dell'impianto, verrà applicata alla Ditta Appaltatrice una penale di € 100 (Euro cento) per ogni giorno di divieto all'uso, fino all'ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento, oltre al pagamento di quanto altro prescritto nel presente Capitolato.

Qualora su un impianto si verificasse un **numero di guasti** da comportare il fermo macchina per più di tre volte nel corso di un mese, ferme restando le altre penalità, la Ditta Appaltatrice sarà passibile di una penalità di € 50 (Euro cinquanta) per ogni blocco verificatosi.

Nel caso in cui vengano riscontrate mancanze o inesattezze nella compilazione e conservazione del **registro di manutenzione** verrà applicata una penale a carico della Ditta Appaltatrice di € 50 (Euro cinquanta), e di € 100 (Euro cento) per il **libretto di impianto**.

L'ammontare delle eventuali penali da applicare sarà trattenuto dalla liquidazione della successiva fattura della Ditta Appaltatrice o con emissione di specifica nota di credito.

Resta, inoltre, ferma la facoltà del Comune di agire e procedere nei confronti della Ditta Appaltatrice per il risarcimento dei maggiori danni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di ridurre, sospendere o rallentare i servizi con sua decisione unilaterale, anche quando siano in corso controversie con il Comune.

Art. 30 - DANNI

La Ditta Appaltatrice sarà ritenuta responsabile dei danni che possano essere arrecati durante l'esecuzione delle attività, per incuria, negligenza, imprevidenza, errori di conduzione o qualsiasi altra causa, alle persone ed alle cose appartenenti al Comune o all'utenza degli immobili serviti dagli impianti in gestione.

I danni derivanti o conseguenti al mancato o insufficiente funzionamento degli impianti elevatori saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice.

Gli eventuali danni dei quali la Ditta Appaltatrice dovrà rispondere saranno stimati dal Comune e recuperati deducendo i relativi importi dal successivo pagamento oppure riparati a cura e spesa della Ditta Appaltatrice nel più breve tempo possibile.

Dei danni cagionati a terze persone, risponde direttamente ed esclusivamente la Ditta Appaltatrice. L'appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

Restano a carico della Ditta Appaltatrice i danni dovuti ad inesperienza o negligenza propria o del proprio personale, o ad impropria modalità di esecuzione dei lavori.

Art. 31 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'appaltatore, in caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Clausola risolutiva espressa - L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, nei casi seguenti per cui si applica quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016; con riferimento al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 si considerano gravi inadempimenti contrattuali:

- reiterate (almeno due volte) violazioni della disciplina in materia di sicurezza e salute dei

lavoratori e ad ogni altro obbligo derivanti dai rapporti di lavoro;

- reiterato (almeno due volte) ritardo d'intervento rispetto ai termini temporali fissati all'art. 15 del presente capitolato per interventi di somma urgenza e di urgenza;
- reiterate (almeno due volte) inosservanze delle regole di buona tecnica e di esecuzione a regola d'arte delle opere di contratto;
- reiterate (almeno due volte) difformità nella fornitura di materiali, semilavorati, etc. rispetto ai requisiti prestazionali evidenziati negli elaborati progettuali o prescritti dalla D.L. per la realizzazione delle opere di contratto;
- ritardi negli adempimenti contrattuali che abbiano comportato l'applicazione di una penale complessiva superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- applicazione a carico dell'affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore del Comune il diritto di affidare l'esecuzione del servizio all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che l'Amministrazione dovrà sostenere per far eseguire il servizio da un'altra ditta.

Art. 32 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario è pienamente responsabile per eventuali danni a terzi, a persone o a cose, connessi e conseguenti allo svolgimento delle prestazioni e degli interventi tutti compresi nel presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte dell'amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 103. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema- tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad Euro 500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'amministrazione committente.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 del menzionato art. 103 prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

I materiali sostituiti nelle operazioni di manutenzione, nonché eventuali nuove apparecchiature fornite, se non diversamente disposto da norme di legge in materia sono garantiti per 24 mesi dalla data di accettazione (autorizzazione ad emettere fattura). Nel caso essi risultassero difettosi e non conformi alle norme vigenti al momento dell'installazione, o manifestassero guasti e imperfezioni a causa della non buona qualità dei materiali (se forniti dalla ditta stessa) o per difetto di montaggio, entro il termine prefissato, la Ditta affidataria avrà l'obbligo di provvedere, a sue cura e spese, alla loro rimozione e sostituzione o riparazione

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del danno subito.

L'esistenza della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito della relativa polizza, nei termini richiesti dall'Amministrazione committente ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto, o prima che si proceda alla consegna degli impianti se antecedente alla stipulazione.

In ogni caso la Ditta Appaltatrice resterà l'unica responsabile per tutti i danni che non dovessero essere coperti dalla polizza o che dovessero essere coperti solo in parte.

Art. 33 SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto è disciplinato dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'affidamento in subappalto è consentito previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, subordinata all'acquisizione del DURC del subappaltatore ed alle seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'appaltatore provveda al deposito presso l'amministrazione committente:
 - b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal DUVRI, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti;
 - l'inserimento delle clausole relative alla tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai

sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;

- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi;

- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'amministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto è autorizzato preventivamente dall'Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'amministrazione committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 Euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal DUVRI connessi alle prestazioni in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario a base di gara, senza alcun ribasso; l'amministrazione committente, per il tramite del direttore dell'esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione Committente, prima dell'inizio delle attività in subappalto la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle

società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L'amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'amministrazione committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Ai sensi dell'articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dell'affidamento o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al R.U.P. entro il giorno feriale antecedente all'inizio della prestazione dei soggetti sub-affidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto di quanto affidato.

L'appaltatore è inoltre tenuto a presentare all'amministrazione committente la seguente documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai

cottimisti l'importo dei lavori da loro eseguiti.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione Committente tempestivamente e comunque almeno 20 (venti) giorni prima dell'emissione di ciascuna fatturazione, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

L'amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in relazione alle somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate.

Pertanto, l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.

In deroga a quanto previsto ai periodi precedenti, a norma dell'articolo 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, l'amministrazione committente, in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento forniture, provvede a corrispondere direttamente l'importo delle prestazioni da loro eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore.

In questi casi, l'appaltatore è obbligato a trasmettere all'amministrazione committente, tempestivamente e comunque almeno 20 (venti) giorni prima dell'emissione di ciascuna fatturazione una comunicazione che indichi la parte dei lavori o forniture eseguite in subcontratto, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante.

I suddetti pagamenti sono, altresì, subordinati all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti precedenti, l'Amministrazione Committente sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile deve specificare separatamente l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

a) al raggiungimento del termine per l'emissione della fattura, a termini di contratto, dopo il raggiungimento del termine temporale/dell'importo del servizio eseguito previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP formalmente comunicati all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore non ecceda l'importo di quanto contabilizzato per il singolo pagamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) alla trasmissione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni precedenti, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 34 - COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione della Ditta Appaltatrice al Comune deve pervenire in forma scritta al competente ufficio del Comune, Piazza IV Novembre 5 - 36010 Carrè (VI) - tel. 0445/892375 int. 5 e-mail: *info@comune.carre.vi.it* pec: *carre.vi@cert.ip-veneto.net*

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio dovrà essere segnalato al Comune nel più breve tempo possibile, non oltre tre giorni dal suo verificarsi. La Ditta Appaltatrice dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Le comunicazioni del Comune alla Ditta Appaltatrice avverranno per iscritto. Tali comunicazioni potranno essere anticipate a mezzo telefono, fax o e-mail. Eventuali osservazioni che la Ditta Appaltatrice intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto al Comune, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione decadendo dal diritto di avanzarne. Il Comune comunicherà alla Ditta Appaltatrice, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

Alla firma del Contratto la Ditta Appaltatrice dovrà nominare un rappresentante, a cui il Comune farà riferimento e a cui potrà indirizzare eventuali comunicazioni in merito all'appalto.

La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di comunicare durante il corso del Contratto, le eventuali variazioni del proprio domicilio legale.

Art. 35 - COMPETENZA GIUDIZIARIA

Non si farà luogo alla procedura di arbitrato di cui all'art. 209 del D.Lgs 50/2016 per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente.

Il foro di Vicenza è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti.

Art. 36 - ELENCO ALLEGATI

All. 1 Computo Metrico ascensori 2022-2023

All. 2 Computo Metrico piattaforme elevatrici 2022-2023

All. 3 Computo Metrico ascensori 2023-2024

All. 4 Computo Metrico piattaforme elevatrici 2023-2024

All. 5 Computo Metrico ascensori 2024-2025

All. 6 Computo Metrico piattaforme elevatrici 2024-2025

All. 7 Documento unico di valutazione del rischio interferenze (DUVRI).